REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 DEL CONSIGLIO DEL 24 GIUGNO 2016

Regolamento che attua la cooperazione rafforzata in materia di competenza giurisdizionale, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate

INTRODUZIONE

Le coppie internazionali rappresentano oggi diversi milioni di persone nello spazio giudiziario europeo. La vita di queste coppie è segnata da tutte le vicende giuridiche che una coppia nazionale può attraversare e la loro particolare situazione non deve generare ulteriore insicurezza giuridica. Al fine di prevenire tale incertezza, le istituzioni europee hanno adottato diversi strumenti legislativi, che trattano in particolare le questioni relative alla legge applicabile, alla giurisdizione, al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze. Questo vale in particolare per i testi relativi alle obbligazioni alimentari, alle successioni e ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Il Regolamento 2016/1104 fa seguito a questi testi per continuare l'opera di unificazione del diritto privato internazionale della famiglia in Europa e per tenere conto del tema delle unioni civili.

È in questo contesto che le difficoltà legate al dibattito sulle unioni omosessuali hanno portato alcuni Stati ad accantonare l'applicazione del regolamento.

Pertanto, per "Stato membro" si devono intendere gli Stati che hanno accettato di essere vincolati dal Regolamento 2016/1104 nei seguenti sviluppi.

Sebbene lo spirito di questo regolamento sia innovativo per certi aspetti, esso è conservativo nella sua struttura e riprende successivamente gli elementi del regolamento sulle successioni ed è molto vicino nella sua struttura al regolamento 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi. Si occupa quindi successivamente di questioni di giurisdizione, di legge applicabile e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

LE REGOLE DELLA GIURISDIZIONE

A titolo introduttivo e in termini di ambito di applicazione da mantenere, si ricorda che questo strumento europeo si applica ai partner la cui unione è stata stipulata a partire dal 29 gennaio 2019.

Si applica anche ai procedimenti avviati dopo tale data.

Infine, per quanto riguarda l'applicazione temporale, il testo si applica alle decisioni emesse a partire da tale data se il giudice che ha emesso la decisione era competente ai sensi delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento definisce il suo ambito di applicazione fissandone il perimetro sia in positivo, spiegando i termini ricorrenti, sia in negativo, escludendo alcune aree.

Infatti, si applica agli effetti patrimoniali delle persone legate da un'unione registrata, i cui termini sono definiti all'articolo 3, escludendo classicamente le questioni fiscali, doganali e amministrative. Inoltre, le questioni relative alla capacità personale o alle obbligazioni alimentari e all'eredità, ad esempio, sono escluse in quanto trattate da altri strumenti.

Inoltre, va da sé che il Regolamento 2016/1104, come il Regolamento 2016/1103, si applica solo in presenza di un elemento straniero. Alla lettura del testo, questo elemento estraneo può essere passato, presente o futuro. La questione può essere delicata se la nazionalità dei partner non è quella dello Stato in cui si trovano i loro beni, o se la residenza abituale dei coniugi è in uno Stato diverso da quello in cui è stata registrata l'unione.

Una volta definito l'ambito di applicazione, è possibile stabilire le regole di giurisdizione. Come altri strumenti europei, questi sono strettamente gerarchici e il tribunale adito deve procedere per eliminazione per determinare se è competente.

Il principio è la concentrazione della giurisdizione per ovvie ragioni di semplicità. In effetti, il tribunale sarà competente a decidere su tutte le questioni. Tuttavia, esistono eccezioni e la giurisdizione sarà limitata a determinate questioni o proprietà.

La competenza del giudice della successione: se un giudice deve decidere sulla successione di uno dei partner, sarà competente a decidere su questioni relative agli effetti patrimoniali della società di persone. La stessa soluzione si applica al regime matrimoniale dei coniugi.

La competenza del giudice per lo scioglimento o l'annullamento della società: anche in questo caso è richiesta la concentrazione, ma è subordinata alla volontà dei soci.

Come in precedenza, la questione dell'annullamento o dello scioglimento della società di persone deve essere già effettivamente sottoposta a un tribunale e deve esserci un collegamento tra tale scioglimento o annullamento e la questione degli effetti patrimoniali della società di persone.

A parte questi due casi, il regolamento prevede norme di competenza gerarchiche e sussidiarie, in quanto si applicano in assenza di competenza basata sul criterio precedente. Si trovano in successione criteri sulla residenza abituale, poi sulla nazionalità e sullo Stato in cui è stata registrata l'unione.

L'articolo 7 del Regolamento lascia spazio alla volontà dei partner attraverso il meccanismo della scelta del foro, tranne nei casi già citati di rinvio preventivo al giudice delle successioni o di annullamento o scioglimento. Inoltre, la scelta del foro è

inquadrata in termini di giurisdizione che può essere scelta dai partner e del formalismo che circonda questa scelta.

L'alternativa sarà tra la giurisdizione dello Stato in base alla cui legge è stata creata la società di persone, da un lato, e, dall'altro, la giurisdizione dello Stato la cui legge è applicabile in base alla scelta della legge a disposizione dei partner ai sensi dell'articolo 22, di cui parleremo in seguito.

Infine, si possono citare altre regole giurisdizionali.

Il primo è la comparizione volontaria di uno dei soci, a condizione che tale comparizione non sia esclusivamente legata alla contestazione della giurisdizione.

Anche la competenza sostitutiva prevista dall'articolo 9 è degna di nota, poiché può essere di particolare importanza in questo caso particolare di partenariato. Infatti, alcuni degli Stati vincolati da questo regolamento non riconoscono le unioni tra persone dello stesso sesso. I tribunali di questi Stati dovrebbero quindi essere esclusi in caso di controversia.

In ogni caso, un tribunale privo di giurisdizione dovrà dichiararlo d'ufficio.

LA LEGGE APPLICABILE

Anche in questo caso c'è spazio per la volontà dei soci, che possono scegliere la legge applicabile e possono anche decidere di cambiarla. Questa scelta è comunque soggetta a restrizioni.

L'articolo 22 contiene i criteri della residenza abituale, della nazionalità e del luogo di registrazione dell'unione.

La scelta della legge può essere effettuata in qualsiasi momento, ma non ha effetto retroattivo.

Il formalismo è dettato dalla normativa, ma a questo si possono aggiungere le specificità di ogni Stato.

Se i partner non hanno scelto la legge, il regolamento prevede che si applichi solo la legge dello Stato di registrazione della società.

Va notato che il Regolamento sulle unioni di fatto è molto diverso dal Regolamento sui beni matrimoniali.

In via eccezionale, ai sensi del regolamento e su richiesta di uno dei partner, il tribunale competente può decidere che sia applicabile un'altra legge, a determinate condizioni che il partner richiedente dovrà soddisfare cumulativamente.

La legge applicabile coprirà un elenco non esaustivo di soggetti indicati nel Regolamento.

Per quanto riguarda i terzi (articolo 28), questa legge sarà efficace se essi ne sono stati a conoscenza o avrebbero dovuto esserlo adottando la dovuta diligenza. Il regolamento specifica poi i casi in cui si ritiene che i terzi siano a conoscenza della legge applicabile. Si tratta di casi in cui la legge è quella dello Stato in cui esiste un accordo tra il terzo e uno dei partner, quella dello Stato in cui hanno la residenza abituale o quella dello Stato in cui è situato il bene immobile in questione.

Inoltre, e in modo classico, viene affrontata la nozione di ordine pubblico, che consente al giudice di annullare, se necessario, una disposizione che la contrasti.

RICONOSCIMENTO ED ESECUTIVITÀ

Gli Stati membri vincolati dal presente regolamento lo riconoscono e lo accettano.

Tuttavia, l'autorità che sarà tenuta a far rispettare la propria decisione dovrà garantire che la decisione venga eseguita in uno Stato vincolato dal regolamento. In caso contrario, si applicheranno le convenzioni bilaterali tra lo Stato di origine e lo Stato di esecuzione.

Il riconoscimento è in linea di principio implicito, ma esistono casi di mancato riconoscimento. Si tratta di casi di inconciliabilità con un'altra decisione e con l'ordine pubblico. Anche una decisione pronunciata in contumacia è un motivo di non riconoscimento se l'atto di citazione o la domanda giudiziale non sono stati consegnati in tempo utile per consentire al convenuto di difendersi.

Va notato che il regolamento prevede espressamente che il controllo della competenza del giudice non può costituire un motivo di non riconoscimento, poiché tale controllo della competenza viene effettuato dal giudice adito.

La cancelleria del tribunale d'origine sarà invitata dalla parte richiedente a rilasciare il modulo che certifica l'esecutività della decisione. La decisione, tradotta nella lingua dello Stato di esecuzione, insieme al presente certificato, sarà depositata presso la cancelleria del tribunale dello Stato di esecuzione affinché quest'ultimo possa stabilirne l'esecutività.

Se la decisione è un atto notarile, il certificato viene rilasciato dal notaio e l'istanza di dichiarazione di esecutività viene depositata presso la Camera dei notai.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1990

CONCLUSIONE

Il regolamento 2016/1104 rappresenta un ulteriore passo avanti nella standardizzazione delle norme di diritto internazionale privato della famiglia e riflette l'evoluzione degli atteggiamenti e del diritto. Tuttavia, è deplorevole che questo strumento non sia vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE, il che potrebbe portare a futuri conflitti di legge. (Stati vincolati e non vincolati con o senza convenzione bilaterale).

Si noti, tuttavia, che questo regolamento si applica solo in assenza di un accordo tra i partner.